



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato alla Delib.G.R. n. 47/85 del 24.9.2020**

**Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2020, articolo 34**

**Direttive regionali sulle compensazioni alle aziende di autotrasporto**

**Sommario**

Art. 1	Oggetto e finalità	2
Art. 2	Attuazione degli interventi	2
Art. 3	Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	2
Art. 4	Condizioni generali	3
Art. 5	Iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione	4
Art. 6	Modalità di determinazione della sovvenzione	5
Art. 7	Erogazione dell'aiuto	5
Art. 8	Monitoraggio e controllo	5
Art. 9	Revoca delle agevolazioni	5
Art. 10	Norma finale	6



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

### **Art. 1 - Oggetto e finalità**

1. L'intervento è finalizzato a compensare le aziende di autotrasporto operanti in Sardegna delle perdite che abbiano subito in ragione dello squilibrio generato tra servizi in uscita e in entrata nell'isola, a seguito del blocco della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della L.R. n. 22/2020.
2. Le sovvenzioni sono:
  - cumulabili con analoghe misure previste a favore dei medesimi beneficiari sia dalla citata L.R. n. 22/2020 che da norme statali e regionali adottate per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo previsto per ciascuna categoria di beneficiari dalla norma in parola;
  - concessi nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020.
3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento alla normativa europea, nazionale regionale vigente.

### **Art. 2 - Attuazione degli interventi**

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvede il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale, mediante l'approvazione e la pubblicazione di apposito Avviso, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale si avvale del supporto della SFIRS S.p.A. per la gestione dell'iter procedurale di istruttoria, valutazione, verifica e liquidazione in favore dei beneficiari della misura nonché della gestione delle pratiche per le comunicazioni obbligatorie da indirizzare al Registro Nazionale Aiuti (RNA).

### **Art. 3 - Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità**

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni tutte le imprese di autotrasporto con almeno una sede operativa in Sardegna, regolarmente iscritte da almeno tre anni (dal 2017) presso l'albo nazionale degli autotrasportatori e presso le Camere di Commercio, la cui attività si svolga nei collegamenti da e per il continente.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. Ai fini dell'accesso alle sovvenzioni, le imprese di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
  - a) essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese;
  - b) avere almeno una sede operativa nella Regione Sardegna e svolgere l'attività nei collegamenti da e per il continente;
  - c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
  - d) essere regolarmente iscritte all'albo nazionale degli autotrasportatori con Licenza n. \_\_\_\_\_ e iscrizione REN n. \_\_\_\_\_ ;
  - e) essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
  - f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  - g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero;
  - h) non rientrare tra le imprese in difficoltà di cui al Reg. in esenzione 651/2014;
  - i) non aver superato i limiti di cumulo previsti dalle disposizioni di cui al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modifiche ed integrazioni e alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e, comunque, dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
3. Ulteriori condizioni di ammissibilità possono essere indicate dalla procedura attuativa.

**Art. 4 - Condizioni generali**

1. Ogni singolo soggetto proponente può presentare una sola domanda e beneficiare di un solo contributo nell'arco temporale in cui sarà attiva la procedura, rispetto alla dotazione di risorse finanziarie a disposizione.
2. Il contributo a valere sulla presente procedura non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici e ottenuti per le medesime finalità, salvo quanto previsto dall'art. 34, comma 3 della L.R. n. 22/2020.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 5 - Iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione**

1. La domanda di accesso alle sovvenzioni deve essere presentata dal soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non ammissibilità della domanda.
2. La procedura di ammissione e di valutazione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art.4 o dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 123/1998.
3. L'iter procedurale per la presentazione, ammissione, valutazione e concessione del contributo è articolato come segue:
  - a) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni e dei relativi allegati (come specificati nelle procedure attuative), tramite la piattaforma per la gestione degli aiuti (SIPES) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), qualora la piattaforma per la gestione degli aiuti non fosse disponibile;
  - b) verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di contributo, come precisati nelle procedure attuative, a cura del Soggetto istruttore;
  - c) valutazione e istruttoria della domanda;
  - e) approvazione dell'istruttoria a cura dell'Amministrazione regionale;
  - f) ammissione provvisoria al contributo o diniego a cura dell'Amministrazione regionale.
4. Il Soggetto istruttore verifica la completezza della documentazione di accesso, come specificata nelle procedure attuative, ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione. Le domande prive della documentazione obbligatoria specificata nelle procedure attuative sono considerate "non ammissibili" e sono respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dal soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Le procedure attuative dettagliano la possibilità di regolarizzazione delle domande presentate (soccorso istruttorio).
5. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande con richiesta di agevolazione coerenti con la normativa di riferimento di cui all'art. 1 e con le condizioni di cui agli artt. 3 e 4.
6. Per le domande esitate positivamente, nella comunicazione è indicato l'importo della sovvenzione. Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale emette il provvedimento di concessione provvisoria del contributo. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego.
7. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, il Servizio competente provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.
8. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 6 - Modalità di determinazione della sovvenzione**

1. L'importo dell'agevolazione concessa sarà calcolato secondo i seguenti criteri:
  - in ragione prioritariamente del numero di mezzi totali imbarcati vuoti, eccedenti quelli della media del triennio precedente del medesimo periodo di osservazione, per i quali si chiede la sovvenzione;
  - l'importo del singolo vuoto sarà determinato dal valore della tariffa media applicata dalle principali compagnie di navigazione nel periodo di riferimento.

**Art. 7 - Erogazione dell'aiuto**

1. Il Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale adotta i provvedimenti di concessione per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. È fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni.
2. L'erogazione delle agevolazioni avviene nei limiti stabiliti dalle modalità indicate nella procedura attuativa.

**Art. 8 - Monitoraggio e controllo**

1. L'Amministrazione regionale e il Soggetto istruttore possono effettuare controlli documentali presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e dalla procedura attuativa e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

**Art. 9 - Revoca delle agevolazioni**

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nella procedura di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998.
2. Gli aiuti sono, altresì, revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.
3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale, ai sensi della normativa di riferimento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Art. 10 - Norma finale**

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale (BURAS) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).
2. L'Avviso pubblico redatto sulla base delle presenti Direttive è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna e sul BURAS.